



COMUNICATO UFFICIALE N.180
180/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 6 Dicembre 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo

GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio PADULANO/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO

Con reclamo datato 17/10/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Fabio PADULANO chiedeva la condanna della Società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO al pagamento della somma di €3.600,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 22 Novembre 2018, la società faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione liberatoria a firma del calciatore corredata della copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RAHO/U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO

Con reclamo datato 3.09.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO il sig.Alessandro RAHO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO al pagamento in favore del sig.Alessandro RAHO della somma di €4.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola RUSSO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 5.10.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Nicola RUSSO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €15.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Nicola RUSSO della somma di €15.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi MANZO/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 5.10.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Luigi MANZO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.20.458,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Luigi MANZO della somma di €.20.458,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Guido MENNELLA/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 19.09.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Guido MENNELLA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Guido MENNELLA della somma di €.3.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Sante GIACINTI/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 22.09.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Sante GIACINTI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €6.276,28 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Sante GIACINTI della somma di €6.276,28.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale MENNA/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20/10/2018 il sig. Pasquale MENNA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €1.450,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Pasquale MENNA della somma di €1.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Alex BENVENGA/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 5/10/2018 il sig.Alex BENVENGA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €11.800,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Alex BENVENGA della somma di €11.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MARGARITA/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20/10/2018 il sig. Salvatore MARGARITA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l.al pagamento della somma di €1.600,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Salvatore MARGARITA della somma di €1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian TOS/A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/10/2018 il sig. Cristian TOS si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €5.500,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Cristian TOS della somma di €5.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele BUCALETTI/U.S.D.COLLIGIANA

Con reclamo datato 10/10/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIGIANA il sig. Daniele BUCALETTI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Daniele BUCALETTI della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BRUNO/S.S.D.ACR MESSINA

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 20/10/2018 il signor Francesco BRUNO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D.ACR MESSINA, un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 15.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito la somma di euro 11.220,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 3.780,00.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società con memoria difensiva, eccependo che nulla è dovuto al reclamante, in quanto al reclamante è stata corrisposta la somma di euro 12.150,00 e sono state irrogate sanzioni per euro 2.870,00.

Il reclamante contro deduceva quanto segue:

In via preliminare precisava il proprio credito in euro 2.850,00;

Nel merito rilevava che le sanzioni sono state irrogate in violazione delle disposizioni federali e che le contestazioni non sono mai pervenute al reclamante.

All'udienza del 6 dicembre 2018 è presente l'avv.Schiavoni, rappresentante del calciatore, risulta assente la società S.S.D. ACR MESSINA.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua

del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato come precisata nella memoria difensiva

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la lega nazionale dilettanti condanna la società S.S.D. ACR MESSINA al pagamento in favore del signor Francesco BRUNO, della somma di euro 2.850,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Marco STRANGES/S.S.D.ACR MESSINA

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 18/10/2018 il signor Marco STRANGES si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D. ACR Messina un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 2.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito la somma di euro 1.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 1000,00.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società con memoria difensiva, eccependo che la richiesta del reclamante è priva di fondamento ed allega alle stesse quanto segue:

ricevuta di euro 1.000,00 datata 23/03/2018

ricevuta di euro 500,00 datata 24/04/2018

copia assegno bancario di euro 500,00

copia assegno bancario di euro 500,00

La società lamenta, inoltre, di aver corrisposto al reclamante sanzioni per un totale di euro 1.000,00.

Il reclamante contro deduceva che :

Le ricevute depositate non sono conformi a quanto previsto dalla normativa federale;

Le sanzioni sono state irrogate in violazione della normativa federale.

All'udienza del 6 dicembre 2018 è presente l'avv. Palombi, legale del calciatore, risulta assente la società SSD ACR MESSINA.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato, poiché quanto prodotto dalla società non ha valore probatorio dell'avvenuto pagamento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. ACR MESSINA al pagamento in favore del signor Marco STRANGES, della somma di euro 1.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/U.S.PALMESE 1912 A.S.D.

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Danilo CUCINOTTI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 7.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in suo favore della somma di € 3.200 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

La notificazione del reclamo si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata a/r, che risulta disponibile per il ritiro a partire dalla data del 15.09.2018: pertanto, la compiuta giacenza deve ritenersi perfezionata alla data del 15.10.2018.

La U.S. PALMESE 1912 A.S.D. ha inviato apposita memoria di costituzione a firma dell'amministratore giudiziario dott. Domenico Larizza. La predetta memoria risulta tuttavia notificata alla Commissione in data 3.12.2018 e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento della compiuta giacenza per la notificazione del reclamo introduttivo.

La costituzione della società deve ritenersi pertanto inammissibile poiché tardiva.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione della circostanza per cui le difese della società non possono essere esaminate in quanto tardive.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Danilo CUCINOTTI della somma di euro 3.200 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MONTICELLI/U.S.PALMESE 1912 A.S.D.

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Antonio MONTICELLI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 6.900,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in suo favore della somma di € 2.950 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

La notificazione del reclamo si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata a/r, che risulta disponibile per il ritiro a partire dalla data del 9.09.2018: pertanto, la compiuta giacenza deve ritenersi perfezionata alla data del 9.10.2018.

La U.S. PALMESE 1912 A.S.D. ha inviato apposita memoria di costituzione a firma dell'amministratore giudiziario dott. Domenico Larizza. La predetta memoria risulta tuttavia notificata alla Commissione in data 16.11.2018 e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni dal perfezionamento della compiuta giacenza per la notificazione del reclamo introduttivo.

La costituzione della società deve ritenersi pertanto inammissibile poiché tardiva.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione della circostanza per cui le difese della società non possono essere esaminate in quanto tardive.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Antonio MONTICELLI della somma di euro 2.950 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 19 Dicembre 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia